

# Safe Working – Io Riapro Sicuro

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde mettono a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, per consentire l'adozione delle misure necessarie a garantire la ripresa dell'attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e clienti.

Le risorse complessive messe a disposizione sono circa 16 milioni di euro.

Possono accedere ai contributi le micro e piccole imprese lombarde aventi almeno una sede operativa o un'unità locale in Lombardia e operanti nei settori del commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli alloggi, dell'artigianato, del manifatturiero, dell'edilizia, dei servizi, delle attività artistiche e culturali, dell'istruzione e dello sport, così come specificato negli allegati 1 e 2 del bando.

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere micro o piccole imprese come definite dall'Allegato I al Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea;
- b) avere la sede operativa o unità locale oggetto di intervento sul presente bando iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia alla data dell'11 marzo 2020;
- c) essere in regola con il pagamento del diritto camerale;
- d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- e) non avere forniture in essere con una delle Camere di Commercio lombarde, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- **f) non essere in difficoltà** ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019.

In fase di erogazione i beneficiari dovranno essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare).

I requisiti di cui alle lettere b), c) ,d), devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello dell'erogazione del contributo. Il requisito di cui

#### SOGGETTI BENEFICIARI

alla lettera a) ed e) deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda.

Sono escluse le attività consentite dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e Decreto Ministeriale 25 marzo 2020, nonché le imprese che hanno esercitato in deroga ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 e 10 aprile 2020.

Saranno invece ammissibili le imprese la cui attività era tra quelle consentite ma che hanno deciso di introdurre il lavoro agile (assolvendo gli obblighi previsti dall'art. 4 del d.p.c.m. 1 marzo 2020) per tutti i dipendenti, ad eccezione di quelli le cui mansioni devono essere svolte interamente fuori dalla sede dell'impresa (a titolo esemplificativo autisti, trasportatori, vigilanti, addetti alle pulizie, etc). Sono esclusi dal conteggio i lavoratori per i quali è stata attivata la cassa integrazione.

In tal caso le imprese dovranno avere assolto agli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche in via telematica e agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (caricamento sul sito ministeriale ClicLavoro).

<u>Sono ammissibili spese sostenute a partire dal 22 marzo</u> per gli interventi connessi ai seguenti ambiti di messa in sicurezza sanitaria:

#### **SPESE IN CONTO CAPITALE:**

- **a. macchinari e attrezzature** per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali;
- b. apparecchi di purificazione dell'aria, anche portatili;
- **c. interventi strutturali all'impianto di aerazione** della struttura, solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;
- d. interventi strutturali per il distanziamento sociale all'interno dei locali;
- **e. strutture temporanee e arredi finalizzati al distanziamento** sociale all'interno e all'esterno dei locali d'esercizio (parafiato, separé, dehors ecc.);
- **f. termoscanner** e altri strumenti atti a misurare la temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;
- g. strumenti e attrezzature di igienizzazione per i clienti/utenti, per i prodotti commercializzati (es. ozonizzatori o lampade UV per sanificare capi di abbigliamento) e per gli spazi che prevedono la presenza per un tempo superiore ai 15 minuti da parte dei diversi clienti/utenti(es. vaporizzatori per sanificare camerini, cabine estetiche, aule etc.), anche in coerenza con eventuali indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- h. attrezzature, software e/o strumenti relativi al monitoraggio e controllo dell'affollamento dei locali;

#### **SPESE IN CONTO CORRENTE**

- i. dispositivi di protezione individuale rischio infezione COVID-19 (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in nitrile o vinile, occhiali, tute, cuffie, camici, soluzione idroalcolica igienizzante mani e altri DPI in conformità a quanto previsto dalle indicazioni della autorità sanitarie) e, nel limite di 1.000 euro per impresa.
- j. servizi di sanificazione e disinfezione degli ambienti, nel limite di 2.000 euro per impresa;

#### SPESE AMMISSIBILI

k. strumenti di comunicazione e informazione (cartellonistica, segnaletica);

**l.** costi per tamponi per il personale dipendente o altri strumenti diagnostici comunque suggeriti dal medico competente in conformità alle indicazioni dell'Autorità Sanitaria, nel limite massimo di 1.000 euro per impresa;

**m. spese di formazione** sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli da adottare nell'ambito dell'esercizio di attività anche in complementarietà con le iniziative che saranno attivate da altri soggetti pubblici come l'INAIL, **nel limite di 2.000 euro per impresa.** 

Le spese in corrente non possono comunque superare la quota massima di 6.000,00 euro per singola domanda.

Si precisa che tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario.

L'impresa presenterà richiesta di contributo dopo aver effettuato l'investimento e ultimato i lavori di installazione, allegando i relativi giustificativi di spesa quietanzati.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso le sedi operative o le unità locali ubicate in Lombardia. Possono essere oggetto di intervento più unità locali afferenti all'impresa. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda. Le imprese che hanno già presentato la domanda sul Bando Safe Working alla data del 16 luglio 2020 possono presentare una ulteriore domanda di contributo per le spese sostenute su altre sedi operative o unità locali, rimanendo cumulativamente tra le domande nel limite massimo concedibile di 25.000 euro ed entro i massimali di spesa previsti.

# CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto parametrato alle sole spese ammissibili al netto di IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile) in misura pari al 60% per le piccole imprese e al 70% per le micro imprese nel limite massimo di 25.000 euro. L'investimento minimo è pari a 1.300,00 euro.

## MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 28 Maggio 2020 alle ore 10.00 fino alle ore 12.00 del 10 Novembre 2020.

## PER INFORMAZIONI

Per approfondimenti: <u>Unioncamere Lombardia</u>

Per informazioni:

Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332.256539; Camillo Cigaina, camillo.cigaina@asarva.org, tel. 0332.256242